



N. 99 - giugno 2019

A.S. 980 e 885-A - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane

Il disegno di legge in titolo, approvato dalla Commissione giustizia, reca misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Quadro normativo

L'**articolo 643** del codice penale, rubricato "*Circonvenzione di persone incapaci*", punisce con la reclusione da **due a sei anni** e con la **multa da 206 a 2.065 euro** chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Tale fattispecie è volta ad assicurare tutela alle persone che si trovano in condizioni di inferiorità psichica a fronte di condotte altrui di illecito sfruttamento. In altri termini il disvalore del reato in questione risiede nell'approfittamento della condizione di particolare vulnerabilità dei soggetti che si trovano in una situazione di inferiorità psichica.

Oggetto di dibattito dottrinale è quale sia il **bene giuridico protetto** dalla norma. La scelta dell'oggettività giuridica della circonvenzione presenta profili pratici di non poco rilievo anche sul piano della individuazione del danno (vedi *infra*).

- Secondo un **primo orientamento**, condiviso anche dalla giurisprudenza più recente (Cass., sez. II, Sentenza 20 aprile 2016, n. 20809) il delitto di circonvenzione di persone incapaci sarebbe posto **esclusivamente a tutela del patrimonio dell'incapace**, ne deriva che solo quest'ultimo può ritenersi soggetto passivo del reato e quindi il terzo portatore di interessi pregiudicati dagli effetti dell'atto potrebbe ritenersi unicamente danneggiato. Rivestendo solo la qualità di persona danneggiata dal reato detto terzo è legittimato solo ad esercitare l'azione civile o a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento. Inoltre se anche il terzo potesse essere considerato soggetto passivo della circonvenzione nei casi in cui l'atto del circonvvenuto sia per lui potenzialmente dannoso, l'art. 649 c.p.¹ potrebbe trovare applicazione, ai fini della

¹ Articolo 649 c.p.- *Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1. del coniuge non legalmente separato; 1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato

punibilità o della perseguibilità a querela, soltanto qualora egli, e insieme con lui il circonvenuto, risultassero legati al soggetto attivo da una delle relazioni familiari elencate in tale disposizione. La giurisprudenza, proprio ai fini dell'applicazione dell'art. 649 c.p., riserva al solo incapace la soggettività passiva del reato e quindi la titolarità del diritto di querela, nonché della facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre colloca il terzo nella casella dei danneggiati e limita la non punibilità ai prossimi congiunti dello stesso elencati nel 1° co. (Cass., sez. II, Sentenza 2 novembre 2010, n. 38508);

- secondo un **diverso orientamento**, condiviso anche dalla giurisprudenza civile (Cass., sez. II, Sentenza 27 gennaio 2004, n. 1427) tale **reato** - ritenuto plurioffensivo - **tutelerebbe** non solo l'interesse patrimoniale, ma **anche la libertà di autodeterminazione** del soggetto passivo.

Per quanto concerne la **condotta tipica** essa consiste nell'indurre una persona, abusando ed approfittando delle sue condizioni di immaturità o menomazione psichica, a compiere un atto dannoso per lei o per altri.

Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie, secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza (Cass., sez. II, Sentenza 23 settembre 2013, n. 39144), le seguenti condizioni:

- **l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente**, nel quale quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
- **l'induzione a compiere un atto che importi** per il soggetto passivo o per altri qualsiasi **effetto giuridico dannoso**;
- **l'abuso dello stato di vulnerabilità** che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
- la **oggettiva riconoscibilità della minorata capacità**, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Costituisce **induzione** ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968). Incompatibile con l'induzione è quindi la **condotta omissiva** (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308).

Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in **un'ap-prezzabile attività di suggestione**, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080).

Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di

civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583). Il concetto di induzione abbraccia non solo l'azione del soggetto attivo della circonvenzione, ma anche l'evento di natura psichica, costituito, in base all'articolo 643 c.p., dalla risoluzione, del soggetto passivo dell'azione, di compiere l'atto.

La condotta di induzione deve avvenire:

- con **abuso dei bisogni delle passioni o della inesperienza altrui**, nel caso in cui la vittima sia un **minore** ovvero
- con **abuso dello stato di infermità o deficienza psichica**, nel caso di soggetto passivo **infermo o deficiente**.

La nota interna della condotta di induzione, l'abuso, nonché l'evento psichico che contribuisce anch'esso a tipizzarla consentono di **chiarire i rapporti tra la circonvenzione e altre figure di reato**, in particolare **la truffa** (art. 640)², che rispetto alla circonvenzione si trova in una posizione di evidente contiguità.

Entrambe richiedono una condotta di induzione; la quale è tipica, tuttavia, ai fini della truffa, solo in quanto sia realizzata con artifici o raggiri, che cagionino altresì un particolare evento psichico: l'errore del soggetto passivo dell'azione e la conseguente risoluzione di compiere l'atto di disposizione patrimoniale. Se l'incapace sia stato indotto a compierlo sotto la spinta di un errore provocato anche da artifici o raggiri, si configura la circonvenzione, non la truffa, qualora il soggetto punibile abbia raggiunto il risultato anche abusando di quelle particolari condizioni del soggetto passivo dell'azione, presupposto del fatto di circonvenzione, che lo rendono più facilmente persuasibile. Sempre sul rapporto tra truffa e circonvenzione di incapaci recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. II, Sentenza 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del *ne bis in idem*, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifici o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzia in artifici o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.

La condotta di approfittamento deve indurre la vittima a compiere un atto che **non dovrà avere necessariamente carattere patrimoniale**; la disposizione infatti fa genericamente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l'atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.

² Articolo 640 c.p.- *Truffa*- Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

È evidente che se si accoglie l'interpretazione che costruisce la circonvenzione di incapace come reato plurioffensivo (vedi *supra*) lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà di autodeterminazione della vittima, il danno potrà anche non avere carattere patrimoniale; se invece si concorda con l'orientamento che ritiene l'oggettività giuridica del delitto in esame esclusivamente patrimoniale il danno non potrà che avere un carattere patrimoniale.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina per la perfezione del reato è sufficiente la possibilità che il danno si verifichi. La giurisprudenza, condividendola, trae da essa argomento per collocare la circonvenzione tra i reati di pericolo (Cass., sez. II, Sentenza 29 febbraio 2016, n. 8103).

Soggetti passivi del delitto sono:

- **i minori;**
- **gli infermi psichici**, cioè coloro che, anche se non interdetti o inabilitati, sono affetti da un'infermità di mente che ne pregiudica la capacità di intendere e di volere;
- **i deficienti psichici**, cioè coloro che, pur non essendo affette da infermità di mente, sono comunque minorate dal punto di vista della capacità intellettuale, volitiva o affettiva e pertanto sono più facilmente suggestionabili.

L'articolo 643 c.p. individua una **alternativa** tra infermità e deficienza psichica. Secondo la **giurisprudenza** (Cass., sez. II, Sentenza 4 ottobre 2006, n. 40383) tale alternativa serve a chiarire che l'infermità, quale che sia la sua natura, deve essere tale da compromettere le facoltà intellettive o volitive, al pari della deficienza psichica; questa, a sua volta, esprime con una formula poco rispettosa del principio di tassatività, una eguale compromissione delle stesse facoltà, non dipendente tuttavia da infermità. In altri termini stato di infermità e stato di deficienza psichica presentano un **connotato comune**: sottintendono entrambi una **riduzione oggettivamente anomala delle facoltà intellettive o volitive e dei poteri di critica**, tale da agevolare l'induzione al compimento dell'atto (si veda per tutte la più recente Cass., sez. II, Sentenza 26 maggio 2015, n. 36424). Secondo la giurisprudenza la sussistenza della condizione di incapacità del soggetto passivo, essendo questa presupposto del reato, deve essere assolutamente certa. Non è richiesto che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione (Cass., sez. II, Sentenza 25 luglio 2018, n. 35446). L'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza vi deve essere l'assoluta certezza (Cass., sez. II, Sentenza 8 febbraio 2017, n. 5791).

Per quanto riguarda **l'elemento soggettivo** il fatto di circonvenzione è imputabile soltanto per dolo. La circonvenzione richiede in particolare un **dolo specifico**: il fatto deve essere infatti finalizzato a procurare un profitto allo stesso soggetto attivo oppure ad un terzo.

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di **tre articoli**.

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge aggiunge all'articolo 643 del codice penale un ulteriore comma, il quale interviene in materia di **frodi commesse in danno di soggetti vulnerabili**. Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la medesima prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto - abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

Diversamente che per la "debolezza", il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-*bis*, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). L'art. 90-*quater* c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Come emerge anche dal titolo del disegno di legge, finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più adeguata tutela alle persone anziane, i quali sempre più frequentemente sono vittime di truffe.

La nuova fattispecie sembra introdurre una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: colui che, in ragione dell'età, versa in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età, alla quale si riferisce - genericamente - la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, alla luce del titolo del disegno di legge e considerando anche che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 c.p. Nel caso in cui quindi il reato di circonvenzione sia commesso ai danni di una persona in età avanzata sembrerebbe operare una sorta di "presunzione" circa l'accertamento dello stato di minorazione della sfera intellettuale e volitiva della vittima, essendo la condizione di debolezza o di vulnerabilità ricollegati espressamente all'età. La nuova fattispecie inoltre consente di punire anche quei casi in cui l'atto pregiudizievole è posto in essere non solo dal circonvenuto, ma anche da un soggetto diverso dalla persona, della cui condizione di debolezza e di vulnerabilità dovuta all'età, l'autore del reato ha abusato.

Formulazione vigente	Articolo come modificato dal disegno di legge
Articolo 643 c.p. <i>(Circonvenzione di persone incapaci)</i>	Articolo 643 c.p. <i>(Circonvenzione di persone incapaci)</i>
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.	Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
	Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

L'**articolo 2** interviene sull'articolo 165 c.p., prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.), la **sospensione condizionale della pena** per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Formulazione vigente	Articolo come modificato dal disegno di legge
Articolo 165 c.p. (<i>Obblighi del condannato</i>)	Articolo 165 c.p. (<i>Obblighi del condannato</i>)
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	<i>Identico</i>
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.	<i>Identico</i>
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.	<i>Identico</i>
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.	<i>Identico</i>
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.	<i>Identico</i>
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.	Nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 640 e 643 , la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

L'articolo 3 modifica l'articolo 381 c.p.p. consentendo **l'arresto facoltativo in flagranza** anche con riguardo ai delitti di circonvizione di incapace (art. 643 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.).

In proposito è appena il caso di rilevare che le condotte di cui all'articolo 643 c.p., essendo sanzionate con una pena detentiva da due a sei anni (e quindi con una pena superiore nel massimo a tre anni) già rientrerebbero nelle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi del comma 1 dell'articolo 381 c.p.p.

Formulazione vigente	Articolo come modificato dal disegno di legge
Articolo 381 c.p.p. (Arresto facoltativo in flagranza)	Articolo 381 c.p.p. (Arresto facoltativo in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.	1. <i>Identico</i>
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:	2. <i>Identico</i>
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;	a) <i>identica</i> ;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;	b) <i>identica</i> ;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;	c) <i>identica</i> ;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;	d) <i>identica</i> ;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;	e) <i>identica</i> ;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;	f) <i>identica</i> ;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale;	f-bis) <i>identica</i> ;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;	g) <i>identica</i> ;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;	h) <i>identica</i> ;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;	i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale e circonvenzione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale ;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;	l) <i>identica</i> ;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600- <i>quater</i> del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600- <i>quater</i> .1 del medesimo codice;	l-bis) <i>identica</i> ;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;	m) <i>identica</i> ;

m-bis) [fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale]	
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;	m-ter) <i>identica</i> ;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;	m-quater) <i>identica</i> ;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.	m-quinquies) <i>identica</i> ;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.	3. <i>Identico</i>
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.	4. <i>Identico</i>
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.	4-bis. <i>Identico</i>

L'esame in Commissione

La Commissione Giustizia ha avviato in sede redigente l'esame dei disegni di legge n. 980 (Ostellari e altri) e n. 885 (Cangini). In seguito alla richiesta da parte di un quinto dei componenti della Commissione l'esame dei provvedimenti è proseguito in sede referente. La Commissione ha adottato l'A.S. 980 come testo base ed ha approvato alcuni emendamenti al testo. Il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea è stato conferito il 9 maggio 2019.

a cura di Carmen Andreuccioli